



Si riporta di seguito il testo del decreto legislativo sulle norme generali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 gennaio scorso e in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo viene corredato di note di commento.

Per consentire una migliore lettura, nel testo legislativo vengono evidenziate in grassetto le integrazioni apportate allo schema di decreto legislativo originario, anche a seguito dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari.

I diversi istituti normativi previsti dal decreto non entrano tutti in vigore immediatamente, ma si attuano in tempi diversi secondo specifiche decorrenze stabilite dal Capo V norme finali e transitorie.

Il decreto legislativo, in quanto modificatore degli ordinamenti previgenti, impegna in termini vincolanti anche le istituzioni scolastiche paritarie, fatti salvi taluni aspetti organizzativi o gestionali propri del settore.

**Decreto legislativo concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati in data 21 gennaio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;



E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Scuola dell'infanzia

Articolo 1 - Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, **non obbligatoria** e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza **il profilo educativo** e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

Vengono confermate le finalità educative della scuola dell'infanzia così come definite dalla legge n. 53/2003.

Viene introdotto un richiamo esplicito al profilo educativo al termine della scuola dell'infanzia, analogamente a quanto previsto alla fine del primo ciclo di istruzione.

Per quanto concerne la continuità educativa, il successivo comma 3 specifica le modalità con cui dovrà essere attuata con il complesso dei servizi per l'infanzia, mentre la continuità riferita alla scuola primaria viene demandata alle scuole.

2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.

Viene ribadito quanto previsto dalla legge n. 53/2003. Le iniziative per assicurare la generalizzazione della scuola sono condizionate dall'accertamento della situazione di offerta complessiva del servizio nelle sue diverse forme di gestione (statale e paritaria).

L'integrazione apportata al comma nel testo definitivo individua le condizioni e lo strumento (decreto legislativo) per la realizzazione della generalizzazione della scuola dell'infanzia.



3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle Regioni e degli Enti locali.

La norma è finalizzata a garantire la continuità verticale con riferimento ai servizi all'infanzia (asili nido) gestiti prevalentemente dagli Enti locali.

Gli Uffici scolastici regionali promuovono, in tal senso, accordi con le Regioni e con gli Enti locali.

Articolo 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Viene confermata la previsione, contenuta nella legge n. 53/2003, di consentire le ammissioni anticipate alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

I tempi e le modalità di attuazione del nuovo istituto dell'anticipo vengono definiti nelle norme finali e transitorie del decreto.

Articolo 3 - Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

Viene definito l'orario delle attività didattiche per le scuole dell'infanzia su base annuale per consentire alle singole istituzioni scolastiche autonome l'articolazione e la scansione dell'orario in corso d'anno che ritengono più opportuno.

Contestualmente si afferma che tale orario annuo è comprensivo delle quote nazionale, delle Regioni, delle istituzioni scolastiche autonome e dell'insegnamento della religione cattolica.

Vengono previsti un orario minimo e un orario massimo, che, su base settimanale, oscillano mediamente da 25 a circa 50 ore.

Attualmente l'orario delle attività è determinato su base giornaliera (solo turno antimeridiano oppure intera giornata con possibilità di chiusura del sabato) equivalente rispettivamente a 25 e a 40 ore settimanali.



Come si può rilevare, l'offerta formativa, rispetto all'esistente, è pienamente garantita, ma vi è in più la possibilità per le scuole di definire un proprio modello o più modelli orari all'interno dei limiti minimi e massimi fissati.

Di rilievo vi sono due aspetti:

- il pieno riconoscimento della potestà organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome di definire il modello organizzativo più funzionale al progetto educativo delle scuole,*
- il ruolo significativo delle famiglie nella scelta dei modelli orari.*

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

Sono tre i principi fondamentali richiamati da questa disposizione:

- la personalizzazione delle attività educative (con le implicazioni dell'adozione dei piani personali di attività e con l'introduzione di azioni tutoriali)*
- il coordinamento didattico per garantire unità all'azione delle sezioni, finalizzazione e raccordo con il territorio*
- la continuità verticale tra i sistemi presenti sul territorio e orizzontale con le famiglie.*

L'aspetto più originale di questo affermato principio della continuità è sicuramente quello relativo al raccordo con i servizi all'infanzia presenti sul territorio che sono da riferire non solo agli asili nido (peraltro con presenza non generalizzata sul territorio) ma anche ad altre scuole dell'infanzia.

3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.

In analogia con la formulazione relativa alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, anche per la scuola dell'infanzia viene introdotta una norma che istituisce l'organico di istituto per assicurare al meglio l'organizzazione e la realizzazione delle attività educative.

4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

Il principio qui affermato introduce il concetto di portfolio già nella scuola dell'infanzia, in collaborazione con le famiglie. È, cioè, enunciato già a questo livello educativo il valore determinante della famiglia ed il valore storico-narrativo della documentazione degli interventi formativi.



CAPO II

Primo ciclo di istruzione

Articolo 4 – Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Si ribadiscono i principi costitutivi del primo ciclo di istruzione, che rappresenta il primo segmento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

La materia del diritto-dovere è attualmente oggetto di studio e di predisposizione dell'apposito schema di decreto legislativo da proporre al Consiglio dei Ministri.

Si conferma, nell'unità del ciclo, la specificità dei due momenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

L'articolazione della scuola primaria è costituita, pertanto, da un anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e da due bienni successivi.

Si individua nelle finalità dell'anno di raccordo il conseguimento delle strumentalità di base o, con un significato più ampio, dell'alfabetizzazione di base, come conseguimento dei vecchi e dei nuovi alfabeti anche per muovere i primi passi nella società della comunicazione e della conoscenza.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

L'articolazione della scuola secondaria di I grado è costituita da un biennio e da un terzo anno conclusivo.

Il terzo anno ha le finalità di consolidare il percorso disciplinare, e di rafforzare azioni di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo, al fine di consentire una scelta ragionata della prosecuzione degli studi.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

Nell'affermare che il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di semplice valutazione finale, si sottintendono due conseguenze: la continuità tra i due segmenti che costituiscono un unico ciclo, e la conseguente abolizione dell'esame di licenza elementare (formalmente prevista dalle norme finali e transitorie).



5. Il primo ciclo di istruzione **ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione** e si conclude con l'esame di Stato.

Al termine del primo ciclo d'istruzione è previsto l'esame di Stato che è titolo e condizione necessaria per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e formazione professionale.

6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi, anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

La disposizione valorizza l'organizzazione preesistente degli istituti comprensivi statali, confermando la possibilità di aggregazione delle scuole statali dell'infanzia con le istituzioni del primo ciclo.

CAPO III

La scuola primaria

Articolo 5 – Finalità

1. La scuola primaria, **accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità**, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Vengono puntualmente ribadite le finalità della scuola primaria, così come sono individuate dalla legge di delega e poi esplicitate negli obiettivi generali del processo formativo e negli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle "Indicazioni nazionali per i piani personalizzati di studio" che sono parte integrante del decreto stesso, come affermato in una delle successive disposizioni finali e transitorie.

Articolo 6 – Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

Viene ribadito il principio, già affermato dalla legge di delega, che il diritto-dovere



inizia a sei anni da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede l'anno scolastico di riferimento. Vengono, così, risolte le incertezze interpretative nascenti dalla generica formulazione dell'art. 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine alla data di compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Viene affermato il nuovo istituto normativo dell'anticipo con possibilità, rimessa all'esclusiva decisione delle famiglie, di chiedere l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria per i figli che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Questo principio è una delle chiavi di lettura della riforma, soprattutto a livello di scuola dell'infanzia e di scuola primaria del primo ciclo d'istruzione.

La facoltà di iscrizione anticipata, riconosciuta alle famiglie, risponde all'esigenza di affidare alle stesse un ruolo decisivo nel percorso formativo dei propri figli. Nelle norme transitorie vengono definiti modalità e tempi di attuazione di questo istituto normativo.

Articolo 7 – Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, **oltre a quanto previsto al comma 2.**

Come già previsto per le scuole dell'infanzia, il monte ore di lezioni è determinato su base annua per consentirne l'eventuale articolazione in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica, ai sensi del DPR n. 275/1999.

Mediamente, sulla base di 33 settimane di lezione, le 891 ore annue previste corrispondono ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi dalla prima alla quinta.

Questo orario, comprensivo anche della quota riservata alle Regioni (ancora da definire), della quota d'istituto (attualmente pari al 15% secondo il decreto ministeriale n. 234/2000) e delle due ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, rappresenta l'orario obbligatorio per tutti gli alunni.

L'integrazione, apportata nel testo definitivo del decreto, mette in evidenza la circostanza che gli orari di insegnamento e di apprendimento, una volta esercitate le opzioni da parte delle famiglie, vanno intesi in senso unitario e che le diverse attività educative concorrono con pari dignità alla realizzazione dei piani di studio personalizzati.



2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, **e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.** Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue (27 medie settimanali) vi è il monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente 3 ore settimanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà di opzione.

Con questo orario facoltativo si realizza il principio che riconosce le famiglie come soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni.

Le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare una specifica, differenziata, possibilmente ampia e qualificata offerta formativa che può essere assicurata anche mediante l'organizzazione in rete delle stesse.

Su tale offerta le famiglie esercitano il diritto di opzione. Essa è quindi facoltativa, opzionale e gratuita per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio personalizzato, con la conseguente obbligatorietà della frequenza delle attività prescelte.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Il tempo dedicato alla mensa non è computato nell'orario obbligatorio e facoltativo dei precedenti due commi e deve intendersi, pertanto, ad essi aggiuntivo.

Questa formulazione è la stessa utilizzata per la scuola elementare in occasione della precedente modifica di ordinamento (legge n. 148/1990), definita dal comma 7 dell'articolo 131 del Testo unico.



4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, **nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15**, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Alla definizione dell'organico di istituto concorrono la quota oraria ordinaria, quella facoltativa opzionale e quella derivante dall'impegno orario dei docenti per l'assistenza agli alunni, durante il tempo dedicato alla mensa e alle attività ludico-ricreative del dopo mensa nei rientri pomeridiani.

L'integrazione di questo comma, apportata in sede di approvazione definitiva, ribadisce il valore educativo del tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, legato alla richiesta delle famiglie, ed aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio e all'orario facoltativo.

Con la previsione di questo tetto massimo di 330 ore annuali aggiuntive, corrispondenti a 10 ore a settimana, il tempo scuola complessivo può raggiungere le 40 ore settimanali, analogamente a quanto già avviene.

Altra novità introdotta riguarda la possibilità di far ricorso a contratti di prestazione d'opera da parte di esperti esterni, di cui andranno successivamente individuati i titoli, per assolvere, nell'ambito del monte ore opzionale, ad offerte formative di natura specifica non riconducibile al profilo professionale dei docenti.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.



In questo comma vengono affermati quattro principi:

- *si ribadisce e si esalta il ruolo dell'autonomia scolastica e della connessa responsabilità della scuola, ambiente e agente dell'attuazione dei piani personalizzati che si realizzano appunto nell'autonomia organizzativa e didattica;*
- *la contitolarità dei docenti della classe impegna su un piano di pari dignità la responsabilità di tutti i docenti;*
- *la funzione tutoriale, di coordinamento, di orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione, affidata a docenti espressamente formati, rappresenta uno dei perni dell'innovazione educativa e didattica;*
- *l'équipe pedagogica di ogni gruppo classe sarà costituita dal docente tutor e da un numero di insegnanti idoneo anche a coprire il tempo scuola assicurato dalle singole istituzioni scolastiche secondo criteri organizzativi sul piano didattico rimessi alle stesse.*

In tale ottica trovano piena attuazione i principi sanciti dall'art. 8 del Regolamento sull'autonomia che consente l'adeguamento della organizzazione didattica alle effettive esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati ed impartiti dall'esterno.

Questo comma traduce concretamente lo spirito e la lettera della delega circa la personalizzazione dell'azione educativa e la centralità dell'apprendimento dell'alunno.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

Si afferma che il docente a cui sono affidati i compiti richiamati nel precedente comma svolge un'attività di insegnamento di almeno 18 ore settimanali, con ciò sottintendendo che le restanti ore, al netto di quelle di programmazione di team, vanno riservate all'esercizio delle nuove funzioni.

La previsione riguarda solamente le classi dalla prima alla terza; per le classi del secondo biennio saranno le scuole, nella loro autonomia organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle altre funzioni tutoriali, che, comunque, devono essere assicurate.



7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

L'assegnazione dei docenti alle nuove funzioni viene decisa dal dirigente scolastico che, come già avviene secondo la vigente normativa, è responsabile per legge delle risorse umane, agisce sulla base degli obiettivi del Pof, dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, valorizzando esperienze e professionalità e garantendo la continuità didattica.

La disposizione integrativa, apportata al testo definitivo, valorizza la partecipazione di tutte le componenti scolastiche mediante il coinvolgimento anche del consiglio di circolo o di istituto ai fini della definizione dei criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività didattiche.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

Spetta alle istituzioni scolastiche definire le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, tenendo conto del Pof, delle strutture e dei servizi presenti nel territorio.

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

L'integrazione, apportata al testo in sede di approvazione finale, è volta a richiamare la responsabilità dei docenti, al fine di organizzare in modo equilibrato le diverse attività educative, evitando, nell'arco dell'intera giornata, rigide ripartizioni dei tempi e dei contenuti dedicati alle singole attività.

Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Tenendo conto dell'articolazione del settore primario, viene prevista la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio al biennio successivo.



La valutazione è affidata ai docenti della classe. Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella periodica e annuale degli alunni come avviene in via ordinaria attualmente.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Si prevede che in via straordinaria vi possa essere la non ammissione di alunni alla classe successiva, intermedia del periodo, purché decisa con voto unanime e motivato dei docenti interessati.

La norma sostanzialmente ripropone, con opportune modifiche, la disposizione di cui all'art. 145 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Ammissione alla classe successiva).

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Per favorire la continuità nei periodi didattici e la qualità dei processi di apprendimento degli alunni, viene previsto l'obbligo di permanenza dei docenti sulla classe almeno per la durata del biennio.

La durata biennale di permanenza rappresenta la determinazione minima della previsione normativa contenuta nella legge n. 53/2003 che parla di "congrua permanenza nella sede di titolarità" (articolo 3, comma 1, lettera a).

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il comma conferma le disposizioni vigenti in materia di esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva di alunni provenienti da scuola privata o familiare.



CAPO IV

Scuola secondaria di primo grado

Articolo 9 - Finalità della scuola secondaria di I grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Come per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, vengono qui confermati le finalità e gli obiettivi della scuola secondaria di I grado, così come sono individuati dalla legge di delega e poi esplicitati negli obiettivi generali del processo formativo e negli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle "Indicazioni nazionali per i piani personalizzati di studio" che sono parte integrante del decreto stesso, come affermato in una delle successive disposizioni finali e transitorie.

Articolo 10 - Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, **oltre a quanto previsto al comma 2.**

Il monte ore è determinato su base annua per consentirne l'articolazione in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica, ai sensi del DPR n. 275/1999; mediamente, sulla base di 33 settimane di lezione, le 891 ore corrispondono ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi.

Questo orario, comprensivo anche della quota riservata alle Regioni (ancora da definire), della quota d'istituto (attualmente pari al 15% secondo il decreto ministeriale n. 234/2000) e dell'ora settimanale di insegnamento della religione cattolica rappresenta l'orario obbligatorio per tutti gli alunni.

L'integrazione mette in evidenza la circostanza che gli orari di insegnamento e di apprendimento, una volta esercitate le opzioni da parte delle famiglie, vanno intesi in senso unitario e che le attività educative concorrono con pari dignità alla realizzazione dei piani di studio personalizzati.



2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e **la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.** Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue (27 medie settimanali) vi è l'orario facoltativo di 198 ore annue (mediamente 6 settimanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà di opzione.

Come abbiamo già rilevato per la scuola primaria, con questo orario facoltativo si realizza il principio che riconosce le famiglie come soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni.

Le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare una specifica, differenziata, possibilmente ricca e qualificata offerta formativa.

Su tale offerta delle scuole secondarie di I grado le famiglie esercitano il diritto di opzione.

Anche qui l'orario è quindi facoltativo, opzionale e gratuito per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio personalizzato, con la conseguente obbligatorietà della frequenza delle attività prescelte.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Il tempo dedicato alla mensa non è computato nell'orario obbligatorio e facoltativo dei precedenti due commi e deve intendersi, pertanto, ad essi aggiuntivo.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, **nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15**, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.



Alla definizione dell'organico di istituto concorrono la quota oraria ordinaria, quella facoltativa opzionale e quella derivante dall'impegno orario dei docenti per l'assistenza agli alunni, durante il tempo dedicato alla mensa e alle attività del dopo mensa nei rientri pomeridiani.

L'integrazione di questo comma ribadisce il valore educativo del tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, legato alla richiesta delle famiglie, ed aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio e all'orario facoltativo.

Con la previsione di queste 231 ore annuali aggiuntive, corrispondenti a 7 ore a settimana, il tempo scuola complessivo può raggiungere le 40 ore settimanali, analogamente a quanto già avviene.

Altra novità introdotta riguarda la possibilità di far ricorso a contratti di prestazione d'opera da parte di esperti esterni, di cui andranno successivamente individuati i titoli, per assolvere, nell'ambito del monte ore opzionale, ad offerte formative di natura specifica non riconducibile al profilo professionale dei docenti.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Come per la scuola primaria, vengono affermati due principi:

- l'istituzione scolastica è ambiente e agente dell'attuazione dei piani personalizzati che si realizzano in autonomia organizzativa e didattica;*
- le funzioni tutoriali, di coordinamento, di orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione, trovano autorevole affermazione, rappresentando nel loro insieme uno dei perni dell'innovazione educativa e didattica.*

Questo comma traduce concretamente lo spirito e la lettera della delega circa la personalizzazione dell'azione educativa e la centralità dell'apprendimento dell'alunno.



Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esame di Stato

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Viene introdotto il principio del limite minimo di frequenza per rendere valido l'anno scolastico per gli alunni.

Si tratta di una previsione che restituisce dignità al processo educativo e rende più obiettivi i criteri di valutazione.

Il limite temporale è diverso a seconda delle scelte e delle opzioni operate dagli alunni per il monte ore facoltativo e opzionale.

Tale limite è pari ai tre quarti dell'orario personalizzato. Pertanto un alunno che si avvalga del solo tempo scuola obbligatorio dovrà frequentare per almeno tre quarti di 891 ore, ossia per non meno di 669 ore all'anno. Un alunno che invece richiede il monte ore facoltativo intero di 198 ore annue, pari ad un totale di orario annuale personalizzato di 1.089 ore, dovrà frequentare per non meno di 816 ore annue, con ovvia esclusione del computo del tempo dedicato alla mensa.

Questo principio del minimo di frequenza, se accompagnato da riqualificazione, ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa da parte delle scuole, può costituire un freno formale alla dispersione scolastica, ma, in particolare, può contribuire alla valorizzazione della scuola come ambiente di relazioni e di apprendimento in cui tutti sono chiamati ad offrire un apporto personale mediante una partecipazione attiva.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

Viene confermata l'attuale valutazione periodica e annuale da parte dei docenti.

L'elemento significativo di questa disposizione sta nel vincolare le istituzioni scolastiche ad utilizzare gli esiti di tale valutazione per programmare gli opportuni interventi educativi e didattici, necessari per il recupero degli apprendimenti.

Nel processo di valutazione va tenuto presente anche il comportamento degli alunni, quale espressione delle finalità educative del servizio scolastico, attento alla formazione unitaria e integrale dello studente.



3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, **avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio**, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

Tenendo conto dell'articolazione della scuola secondaria di I grado, viene prevista la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio all'ultimo anno del ciclo.

La valutazione è affidata agli insegnanti delle diverse discipline di studio che sono tenuti ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del biennio, nonché il comportamento individuale degli allievi. Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella periodica e annuale degli alunni, di cui al precedente comma.

I docenti possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia del biennio, solamente in casi motivati.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.

Viene confermato, come dispone la legge di delega, che il primo ciclo si conclude con l'esame di Stato che è titolo per l'ammissione al secondo ciclo.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

Vengono aggiornate le attuali disposizioni (art. 180 del Testo unico n. 297/1994) per l'accesso di alunni agli esami di idoneità alle classi seconde e terze, con la puntualizzazione che non sono consentiti anticipi oltre a quelli previsti dalla legge e limitati al compimento degli anni previsti entro il 30 aprile e tenuto conto dell'avvenuta abrogazione dell'esame di licenza elementare.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

Vengono aggiornate le attuali disposizioni (art. 181 del Testo unico n. 297/1994) per l'accesso di alunni agli esami di Stato, anche in considerazione dell'abolizione dell'esame di licenza elementare. Viene ribadita la puntualizzazione che non sono consentiti anticipi oltre a quelli previsti dalla legge e limitati al 30 aprile e tenuto conto dell'avvenuta abrogazione dell'esame di licenza elementare.



7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Per favorire la continuità didattica e la qualità dei processi di apprendimento degli alunni, viene prevista la permanenza dei docenti sulla classe almeno per il tempo corrispondente alla durata del biennio.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Articolo 12 - Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, **volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative**, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. **Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti.** Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici **successivi** può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, **sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53**, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.

Gli elementi significativi di questa disposizione che realizza, per la scuola dell'infanzia, la frequenza anticipata, si possono così riassumere:

- *introduzione dell'anticipo nella scuola dell'infanzia in forma sperimentale,*
- *individuazione di nuove modalità organizzative e professionali in relazione alla presenza di bambine e di bambini ammessi a frequentare anticipatamente,*
- *condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse dei Comuni),*
- *disponibilità delle Amministrazioni comunali al sostegno dell'espansione del servizio, da realizzare in forma omogenea nelle diverse realtà territoriali, salvaguardando tuttavia le opportunità già esistenti,*
- *gradualità dell'applicazione dell'istituto dell'anticipo, da definire d'intesa con l'ANCI.*



2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

Le "Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative" per la scuola dell'infanzia, allegata al decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare del settore in attesa della emanazione del Regolamento di esecuzione, e sostituiscono, in sostanza, gli Orientamenti educativi del 1991.

Articolo 13 - Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

Viene regolamentata la fase di prima attuazione dell'istituto dell'anticipo nella scuola primaria, prevedendo che, dopo la prima applicazione disposta con circolare n. 37/2003, si provveda all'attuazione in base ad apposito decreto del Ministero dell'istruzione che potrà disporre cadenze e termini gradualmente fino al limite temporale massimo fissato dalla legge al 30 aprile.

Questa scelta prudenziale è dettata dalla necessità di conoscere in termini più approfonditi gli effetti dell'innovazione anche sotto l'aspetto psicopedagogico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

L'attuazione dei nuovi ordinamenti per la scuola primaria avviene per le prime e seconde classi dall'anno scolastico 2003-2004, e per le successive classi dall'anno scolastico 2004-2005.

Per l'anno scolastico in corso non vi è stato l'avvio formale della riforma, non essendo ancora operativo, al 1° settembre 2003, questo decreto legislativo di attuazione. Tuttavia, per effetto del decreto ministeriale n. 61/2003, la riforma ha avuto un sostanziale avvio per alcuni aspetti significativi, quali l'alfabetizzazione informatica e linguistica che ha interessato in forma generalizzata tutte le classi prime e seconde.

L'entrata in vigore del decreto in corso d'anno ha reso formale ed efficace sotto ogni aspetto tale avvio.



3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo, individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Le "Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati" per la scuola primaria e il "Profilo educativo, culturale e professionale dello studente", allegati al decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare del settore, in attesa della emanazione del Regolamento di esecuzione.

Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

L'attuazione del nuovo ordinamento per la scuola secondaria di I grado avviene con gradualità, prevedendo l'avvio per la prima classe dall'anno scolastico 2004-2005 e, a seguire, per le successive classi dall'anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007.

2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo, individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Le "Indicazioni nazionali" per la scuola secondaria di I grado e il "Profilo educativo, culturale e professionale dello studente", allegati al decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare del settore in attesa della emanazione del Regolamento di esecuzione.

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004/2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado - come definito dall'articolo 10, comma 4 - viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.

4. In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.

5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le



finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.

6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

Le nuove disposizioni introdotte nel testo del decreto approvato consentono di continuare a definire, almeno per un triennio, la dotazione organica del personale docente secondo gli stessi parametri adottati finora, in modo tale da garantire il passaggio graduale ai nuovi ordinamenti, a seguito della diversa configurazione oraria degli insegnamenti.

Le cattedre e i posti di insegnamento, costituiti secondo i criteri e le modalità già in uso, devono essere tuttavia opportunamente adattati, quanto alla loro consistenza oraria, in modo tale da poter realizzare i nuovi piani di studio contenuti nella Indicazioni nazionali.

Tale adattamento è affidato all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La disposizione prevede la ridefinizione delle classi di abilitazione all'insegnamento, in modo da adeguarle necessariamente alle nuove attività educative e didattiche.

Articolo 15 - Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La norma consente di mantenere per il prossimo anno scolastico 2004-2005 i posti complessivamente costituiti in ambito nazionale tra tempo pieno e tempo prolungato, al fine di garantire il graduale passaggio dai precedenti ai nuovi ordinamenti.

Articolo 16 - Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo



dell'istruzione.

Restano in vigore le norme che sanzionano la mancata frequenza dell'obbligo scolastico all'interno del primo ciclo, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo che disciplinerà il diritto-dovere previsto dalla legge n. 53/2003..

Articolo 17 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La norma è stata prevista nel rispetto della disciplina sancita dagli statuti delle province autonome.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003.

In questo modo viene anche salvaguardata l'intesa intervenuta tra Miur e provincia autonoma di Trento, in virtù della quale sono state attivate iniziative particolari per l'avvio sperimentale della riforma in tutti gli ordini e gradi di scuola del territorio della provincia autonoma di Trento.

Articolo 18 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.

La disposizione conferma l'entità degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli anticipi di ammissione, come previsti dalla legge n. 53/2003.

Il finanziamento è relativo agli oneri per gli anticipi sia della scuola dell'infanzia sia della scuola primaria.



Articolo 19 - Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono confermati tutti gli interventi relativi agli alunni disabili inseriti nelle istituzioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, conseguenti alla legge n. 104/1992 e recepiti dal Testo unico n. 297/1994, articolo 314 e seguenti.

2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".

La norma dispone la modifica delle denominazioni contenute in tutte le disposizioni vigenti, relative ai tre settori scolastici considerati nel decreto.

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad esse iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

La disposizione individua le norme del vigente ordinamento che restano in vigore per le sezioni e classi e per gli alunni ad esse iscritti fino al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Dette norme vengono abrogate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di completo esaurimento delle sezioni e classi funzionanti secondo il previgente ordinamento:

- **articolo 99, commi 1 e 2** (1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. 2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni).
- **articolo 104** (1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. 2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti. 3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui



all'articolo 491. 4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio. 5. Comma abrogato dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

- **articolo 109, commi 2 e 3** (2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 3. La scuola media ha la durata di anni tre.)
- **articolo 118** (1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.)
- **articolo 119** (1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo. 2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a: a) la comunicazione di dati sull'alunno; b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale; c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; d) la formazione delle classi iniziali; e) il sistema di valutazione degli alunni; f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.)
- **articolo 128, commi 3 e 4** (3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo. 4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.)
- **articolo 145** (1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144. 2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione. 3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.)



- **articolo 148** (1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio. 2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe. 3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2. 5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza. 7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.)
- **articolo 149** (1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.)
- **articolo 150** (1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato. 2. Il rilascio dell'attestato è gratuito. 3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate. 4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito. 5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.)
- **articolo 161, comma 2** (2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.)
- **articolo 176** (1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare. 2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.)
- **articolo 177** (1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. 2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre



dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. 3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318. 4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167. 5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza. 6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. 7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato. 8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria. 9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.)

- *articolo 178, commi 1 e 3* (1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177. 3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.)
- *articolo 183, comma 2* (2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.)
- *articolo 442* (1. Comma abrogato dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121. 3. Comma abrogato dall'art. 8 del DPR 18 giugno 1998, n. 233. 4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.)



4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.

Norme del vigente ordinamento che vengono abrogate a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, che è successivo all'entrata in vigore del presente decreto:

- **articolo 129** (1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7. 2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso. 3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto. 4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno. 5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni: a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana; b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana. 6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana. 7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.)
- **articolo 130** (1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curricolari alle seguenti condizioni: a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa; b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti; d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verificano dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale. 2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820,



potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128. 3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.)

- **articolo 143, comma 1** (1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni.)
- **articolo 147 - Esami di idoneità** (1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. 2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo).
- **articolo 162, comma 5** (5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.)
- **articolo 178, comma 2** (2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.)

5. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 100, comma 1, le parole "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
- b) all'articolo 183, comma 1, le parole "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

Le seguenti disposizioni sono così modificate:

- **articolo 100, comma 1, le parole "di cui all'articolo 99" sono soppresse** (1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.)
- **articolo 183, comma 1, le parole "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse** (1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.)



7. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.